

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
CORRISPETTIVA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

(art. 1 comma 668 Legge 147/2013)

approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 08 aprile 2014
e modificato con deliberazioni di C.C. n. 29 del 24/06/2015, n. 27 del
29/04/2016, n. 26 del del 27/3/2017, n. 17 del 13/02/2018, n. 17 del 22/03/2019
e n. 56 del 22/07/2020 e n. del--/--/2021

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa rifiuti di natura corrispettiva, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, con l'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani secondo principi di efficienza, efficacia, equità, economicità, funzionalità e trasparenza e di incentivare e organizzare la raccolta differenziata. Il Comune di Capannori ha affidato le funzioni di gestione, accertamento e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani al soggetto gestore RETIAMBIENTE S.p.A. (di seguito RETIAMBIENTE).

Art. 2

Istituzione della tariffa

Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche, la raccolta (ove possibile presso le abitazioni degli utenti) ed il trasporto dei rifiuti ingombranti e il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico. Le prestazioni a cui fare riferimento per il calcolo del costo da coprire tramite la tariffa sono quelle individuate nel contratto di servizio stipulato annualmente tra il Comune e RETIAMBIENTE. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- per tariffa, il corrispettivo dovuto per i servizi di cui al comma precedente; - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore;
- per rifiuti urbani, tutti i rifiuti, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, ivi ricompresi dalla normativa vigente ovvero definiti e classificati dagli artt. 183 e 184 D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 116/2020;
- per rifiuti speciali, come previsto dall'art 184 comma 3 del D.lgs 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile;
- per Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), il criterio di determinazione della tariffa disciplinato da ARERA.

Art. 3

Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 il tributo ambientale di spettanza dell'Amministrazione Provinciale, di cui all'art.19 del D.Lgs 30.12.1992 n.504 si applica sulla tariffa così come determinata dal presente Regolamento.

Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa dal soggetto gestore e riversato da quest'ultimo all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque di comune accordo.

TITOLI II – La tariffa

Art. 4

Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale approva annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario è elaborato dal soggetto gestore del servizio e completato, validato e approvato dall'Ente Territorialmente Competente (A.T.O. Toscana Costa) e comprende gli elementi e la documentazione previsti dalla disciplina vigente. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158 e in conformità con il MTR il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo eventualmente fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa. Il soggetto gestore, entro l'inizio dell'esercizio di riferimento e comunque entro un mese dalla data fissata per l'approvazione del bilancio comunale, trasmette copia del piano economico-finanziario.

Art. 5

Tariffa di riferimento

Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del MTR, come disciplinato dalla disciplina vigente, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui alla disciplina delineata da ARERA. Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale e si articola per fasce di utenza domestica e non domestica. E' istituita, sulla base di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, la tariffa avente natura di corrispettivo e corrispondente al costo del servizio pubblico di gestione della quantità dei rifiuti avviati allo smaltimento.

Art. 6

Determinazione della Tariffa

La tariffa è determinata annualmente dal Comune ai sensi del D.P.R. 27.4.1999 n°158, sulla base del piano finanziario redatto dall'ente gestore. La tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da una parte variabile commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica. La ripartizione del costo del servizio tra costi fissi e costi variabili e tra utenze domestiche e utenze non domestiche è determinata nel piano finanziario. Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni alle utenze domestiche. Il competente organo dell'Amministrazione Comunale,

entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal MTR per quanto riguarda la quota fissa mentre per la quota variabile si applicano i criteri di cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente Regolamento. In caso di mancata adozione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate quelle in vigore. Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dal soggetto gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il cui incremento risulta legato a variazioni verificatesi sulle utenze domestiche o non domestiche ovvero a fenomeni esogeni di varia natura anche straordinaria, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dall'esercizio successivo. In ogni caso non risulta possibile addebitare al Comune i maggiori oneri verificatesi rispetto al piano economico-finanziario. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, dietro richiesta dei singoli utenti, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

Art. 7

Articolazione della tariffa

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica. Per utenza domestica si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo.

All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta degli indici allegati al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia in esse esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

Per le utenze domestiche riguardanti abitazioni dove viene svolta attività di affittacamere non professionale di cui all'art. 61 L.R. 42/2000, è possibile richiedere l'iscrizione come utenze non domestiche, e la dotazione del relativo materiale per il conferimento. A tali utenze sarà applicata la tariffa della categoria analoga ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 8

Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

1 Nucleo familiare con 1 componente

2 Nucleo familiare con 2 componenti

3 Nucleo familiare con 3 componenti

4 Nucleo familiare con 4 componenti

5 Nucleo familiare con 5 componenti

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile, ex artt. 3 e 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

Quota fissa

La quota fissa della tariffa di ogni singola utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con il coefficiente K_a di cui alla tabella 1a dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

La quota fissa è applicata ad ogni utenza domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dell'occupante o conduttore. Questa è sempre dovuta anche in assenza di conferimento di rifiuti.

Quota variabile

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza tramite il sistema "Porta a Porta", secondo le modalità di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

Ciascuna utenza domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di conferimenti di sacchetti di rifiuto indifferenziato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

Art. 9

Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158.

Quota fissa

La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

La parte fissa è applicata ad ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali da parte dell'occupante o detentore.

Questa è sempre dovuta anche in assenza di conferimento di rifiuti, compreso il caso in cui per l'utenza non domestica si sia scelto, con le modalità previste dall'art. 238 comma 10 del D.lgs. 152/2006 e s.mi., di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, entro la scadenza prevista dalla normativa vigente. La mancata presentazione della comunicazione dell'opzione di cui sopra entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Quota variabile

La quota variabile applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di conferimenti di sacchetti o del numero minimo di contenitori di rifiuto indifferenziato a seconda della modalità di conferimento da parte di ciascuna utenza.

Tali minimi sono stabiliti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della tariffa rifiuti è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'allegato 2 del presente Regolamento.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis e sotto elencate.

N°	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta – (commercio all'ingrosso)
3 bis	Immobili a disposizione per tutte le utenze non domestiche non attive
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
20 bis	Attività industriali per le superfici non riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, hamburgerie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con superficie commerciale al dettaglio superiore a 600 mq)
24 bis	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari con superficie commerciale al dettaglio inferiore a 600 mq
25	Plurilicenze alimentari e/o miste con superficie commerciale al dettaglio superiore a 600 mq
25 bis	Plurilicenze alimentari e/o miste con superficie commerciale al dettaglio inferiore a 600 mq
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato genere alimentari
29	Discoteche, night club

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Ai fini della classificazione delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento ai codici risultanti dalle Tabelle ATECOFIN, codice ISTAT, dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.). Qualora le certificazioni prodotte risultino in contrasto con la reale attività merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento alla attività effettivamente svolta.

Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio I.V.A competente.

Nel caso di attività distintamente classificate o di pluriattività esercitate in locali distinti e separati o aree scoperte per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività esercitata nei singoli locali o aree.

Nel caso di attività distintamente classificate oppure di pluriattività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale da ritenersi prevalente.

Nel caso di insediamento di più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività. In tale insediamento, l'area ad uso comune sarà ripartita fra le diverse attività in modo proporzionale alla effettiva superficie occupata.

Art. 10 **Istituzioni scolastiche statali**

Ai sensi dell'art. 1 comma 655 della Legge 147/2013 e dell'art. 33 bis del Decreto Legge n. 248 del 31.12.07, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la tariffa di cui al presente Regolamento.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla tariffa di cui al presente regolamento.

Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 9.

L'importo forfettario di cui al comma 2, è trasferito dal Comune al soggetto gestore entro 30 giorni dal ricevimento. Il soggetto gestore pertanto non procede all'emissione di fatture nei confronti delle istituzioni scolastiche statali.

Capo II – I soggetti

Art. 11

Soggetti obbligati

La tariffa è dovuta da chiunque occupa oppure conduce locali, od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.

Per le utenze non domestiche si considera obbligato il soggetto dichiarante richiedente il servizio ovvero, in mancanza, il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità giuridica.

Il titolo dell'occupazione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione di fatto.

Art. 12

Soggetti obbligati in presenza di ipotesi speciali

Parti comuni di abitazioni condominiali.

Sono soggette a tariffa le parti in uso comune fra le abitazioni facenti parte di un complesso immobiliare.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'art.1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini o da personale di servizio del condominio, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove richiesti dal Comune – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

Multiproprietà

Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

Centri Commerciali

Per le parti a comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Locazione abitazioni ammobiliate

Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.

Attività ricettive in genere

Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive in genere di cui alla L.R. 42/2000, e successive modifiche (residence, ville d'epoca, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 13 Principio di solidarietà

L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art. 14 Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

Per «utenze non stabilmente attive previste dall'art.7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158 si intendono le seguenti:

Utenze domestiche:

- a) abitazioni non occupate e/o tenute a disposizione;
- b) abitazioni ad uso stagionale abitate per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni nell'anno solare anche in modo non continuativo.

Per le utenze domestiche non occupate e/o tenute a disposizione o stagionali il cui proprietario risiede nel territorio comunale, il numero degli occupanti è pari al numero reale dei componenti risultante dai registri anagrafici mentre, qualora il proprietario non risieda nel territorio comunale, il nucleo di riferimento è determinato in modo convenzionale in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

Da mq A mq Componenti

0	30	1
31	60	2
61	80	3
81	100	4
101	120	5
121	e oltre	6

Per le utenze domestiche non occupate e/o tenute a disposizione e quelle ad uso stagionale abitate per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni nell'anno solare è applicata una riduzione del 50% sugli svuotamenti di rifiuto indifferenziato minimi applicati così come determinato in sede di approvazione delle tariffe, salvo il caso in cui gli svuotamenti di rifiuto indifferenziato effettivi siano superiori a tali minimi.

Qualora un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione e non sia occupata da altri soggetti a detta abitazione si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive rapportata a nucleo familiare unipersonale. La medesima disposizione si applica anche se il soggetto, stabilmente ricoverato nella struttura di assistenza, mantenga la residenza anagrafica nella privata abitazione.

Qualora un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata.

Nei casi di cui al presente articolo, per poter usufruire dell'applicazione della tariffa più favorevole è necessario produrre al Gestore del servizio idonea attestazione.

Utenze non domestiche:

a) i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio manifestazioni di vario genere): ad esse si applica la tariffa della categoria corrispondente, applicando sulla stessa una riduzione che tiene conto del periodo risultante dall'atto autorizzatorio; la tariffa variabile è determinata in funzione degli svuotamenti di rifiuto indifferenziato; in caso di applicazione dei minimi questi sono rapportati al periodo con arrotondamento per eccesso;

b) le aree scoperte pubbliche e private utilizzate per un periodo non superiore ai 183 giorni annui e appartenenti ad utenze con uno o più immobili utilizzati annualmente; ad esse si applica la tariffa, rapportata al periodo d'uso dichiarato formalmente dall'utilizzatore. La tariffa variabile è quella calcolata in base agli svuotamenti di rifiuto indifferenziato dell'utenza.

Capo III – Presupposti oggettivi

Art. 15

Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa

La tariffa è dovuta dai soggetti indicati ai precedenti art.11 e 12 per i locali o le aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi ad uso privato e a qualsiasi uso adibite esistenti sul territorio comunale.

Sono soggette alla tariffa le abitazioni, comprese quelle coloniche, ed e i fabbricati in genere quando, nella zona in cui e' attivato il servizio di raccolta, è situata la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

Art. 16

Definizione locali ed aree assoggettabili

Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 17, costituiscono oggetto per l'applicazione della tariffa corrispettiva tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo nonché le aree qualunque sia la destinazione o il loro uso, purché in grado di originare rifiuti urbani.

Art. 17

Locali ed aree non soggetti alla Tariffa. Esclusione Totale

Non sono soggetti alla Tariffa:

1. Fino al 31/12/2019, le case sprovviste di mobili per tutto il periodo dell'anno sprovviste di contratti attivi ai servizi pubblici a rete; dal 01/01/2020, le case sprovviste di contratti attivi ai servizi a rete per tutto il periodo dell'anno;
2. fondi ad uso non abitativo (es. fondi commerciali) sforniti di mobilio e sprovvisti di contratti attivi ai servizi pubblici a rete;
3. per le utenze domestiche sono escluse le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettati, quali cortili, giardini, terrazzi, balconi scoperti e tettoie;
4. per le utenze non domestiche sono escluse le parti pertinenziali accessorie o ornamentali come le aree a verde, la viabilità, il parcheggio a favore di dipendenti e clienti e le aree di manovra;
5. solai o sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
6. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori, forni e cabine di verniciatura;
7. le unità immobiliari inagibili, inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
8. locali non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, la tariffa trova applicazione dall'inizio di tale utilizzo. Non è prevista l'applicazione dell'esenzione in presenza di residenza e/o occupazione dei locali oggetto di restauro;
9. le aree adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette alla tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
10. i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre di proprietà pubblica e privata utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività fisico sportiva. Sono invece soggetti alla Tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;
11. i locali e le aree utilizzate per il ricovero degli attrezzi agricoli da: coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale (IACP) o professionali (IAP), coloni e mezzadri, regolarmente iscritti negli elenchi nominativi comunali presenti presso le sedi provinciali INPS o comunque titolari di partita IVA;
12. i locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a mt.1,50;
13. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali;
14. le superfici occupate dalle imprese esercenti attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca (così come disposto dall'art. 184 comma 3 lett. a) D.Lgs. 152/2006 così come novellato dal D.Lgs. 116/2020), ferma restando la possibilità di concordare col gestore la modalità di adesione al servizio pubblico per rifiuti urbani riconducibili a categorie analoghe;
15. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono soggetti a tariffa, nell'ambito delle precisate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ricompresi nelle ipotesi di l'esclusione della tariffa;
16. per le attività industriali con capannoni di produzione le superfici riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree

dove si producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

17. le superfici occupate dalle imprese esercenti attività di costruzione e demolizione, nonché dalle imprese esercenti attività di scavo (così come disposto dall'art. 184 comma 3 lett. b) D.Lgs. 152/2006 così come novellato dal D.Lgs. 116/2020).

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla Tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. Sono esenti dalla tariffa i locali e le aree utilizzate dal Comune per uffici e servizi, anche esercitati in via indiretta tramite società interamente partecipate dal Comune, nonché gli eventi occasionali organizzati dal Comune.

Sono totalmente esenti dalla tariffa, nonché dal servizio di raccolta appositamente attivato dal soggetto gestore, gli "Eventi a Rifiuti Zero" riconosciuti ai sensi del relativo Regolamento Comunale, purché rispettino i quantitativi di rifiuto differenziato previsti dallo stesso Regolamento.

Art. 17 bis

Utenze relative a Enti religiosi, Enti non commerciali e ONLUS e ad eventi dagli stessi organizzati

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti fattispecie di utenze non domestiche:

- locali adibiti esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e non di natura commerciale, purché si avvalgano di prestazioni rese da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno, di tutte le confessioni religiose riconosciute dallo Stato;

- i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e non di natura commerciale: le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), le Associazioni di Promozione sociale (APS) ed in ogni caso gli Enti non commerciali, purché si avvalgano di prestazioni rese da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.

Fino al 31 dicembre 2017 le utenze che rispettano tali requisiti sono esonerate totalmente dal pagamento della tariffa.

A decorrere dal 1 gennaio 2018, l'esenzione per tali utenze si applicherà alla tariffa fissa, mentre per la tariffa variabile per ottenere l'esenzione l'ente dovrà rispettare un limite annuale di svuotamenti di rifiuti indifferenziati, stabiliti come segue, specificando che la fornitura dell'una o dell'altra tipologia di contenitore sarà valutata dal soggetto gestore in base alle caratteristiche dell'utenza.

- n. 6 sacchetti da 70 lt.;
- n. 6 bidoni da 240 lt.;
- n. 6 cassonetti da 1.100 lt.

Oltre tali limiti a ogni svuotamento di indifferenziato verrà applicata la tariffa vigente.

Dal 1 gennaio 2018, nel caso in cui gli Enti con i requisiti di cui al presente articolo organizzino eventi occasionali, per i quali sia prevista la consegna di contenitori dedicati e il successivo svuotamento di tali

contenitori durante il periodo di svolgimento dell'evento stesso, il servizio di consegna e ritiro dei cassonetti dedicati e lo svuotamento dei cassonetti destinati alle raccolte differenziate è gratuito, mentre gli svuotamenti di rifiuto indifferenziato in tali occasioni saranno esenti all'interno dei seguenti limiti per ogni singolo evento, oltre i quali verrà applicata la tariffa vigente, specificando che la fornitura dell'una o dell'altra tipologia di contenitore sarà valutata dal soggetto gestore in base alle caratteristiche dell'evento:

- Sagre: n. 6 bidoni da 240 lt. o n. 6 cassonetti da 1.100 lt.;

- Eventi sportivi oltre 10.000 iscritti: n. 12 bidoni da 240 lt. o n. 12 cassonetti da 1.100 lt.;
- Eventi sportivi con iscritti fra 5.000 e 10.000: n. 6 bidoni da 240 lt. o n. 6 cassonetti da 1.100 lt.;
- Eventi sportivi con meno di 5.000 iscritti: n. 2 bidoni da 240 lt. o n. 2 cassonetti da 1.100 lt.;
- Altri eventi occasionali: n. 1 bidone da 240 lt. o n. 1 cassonetti da 1.100 lt.

Non sono soggetti a tali limiti gli “Eventi a Rifiuti Zero” di cui al precedente articolo, che beneficiano dell'esenzione totale della tariffa. In merito a tali specifici eventi, nel caso in cui a fine evento non siano stati rispettati i quantitativi di rifiuto differenziato previsti dal Regolamento Eventi Rifiuti Zero, l'evento verrà tariffato in base ai limiti di svuotamenti di cui sopra. Nel caso in cui il soggetto gestore verifichi che per gli eventi di cui al presente articolo, nonché per quelli riconosciuti come “Eventi Rifiuti Zero”, i contenitori dedicati alla raccolta di rifiuto differenziato contengano rifiuto indifferenziato, lo svuotamento di tali contenitori verrà tariffato come indifferenziato come indicato sopra.

Art. 18

Locali ed aree scoperte adibiti ad usi diversi

Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente. Agli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività tenendo conto delle superfici da queste utilizzate.

Art. 19

Modalità per la determinazione della superficie

Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. La superficie complessiva è arrotondata, per difetto o per eccesso, al metro quadrato se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I titolari di utenza non domestica devono dare dimostrazione di quanto sopra tramite presentazione al soggetto gestore di apposita dichiarazione, su modulo predisposto dallo stesso soggetto gestore, entro il 30 settembre dell'anno precedenti a quello per cui si chiede l'esenzione dalla tariffa per tali superfici. La dichiarazione deve essere comprensiva di idonea documentazione ed esatta indicazione dei metri quadrati delle superfici interessate. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per cui si è usufruito dell'esenzione dovrà essere presentata idonea documentazione al soggetto gestore. Il primo anno di applicazione dell'esenzione per tali superfici sarà il 2022.

La superficie del vano scala è calcolata, una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli.

La superficie da calcolare per le utenze domestiche è solamente quella dei locali, con esclusione di quella delle eventuali aree scoperte pertinenziali o accessorie (come, ad esempio, cortili, giardini, terrazzi e balconi scoperti, ecc.).

Per le utenze non domestiche le aree scoperte sono assoggettate a tariffa per la parte utilizzata per lo svolgimento dell'attività, con esclusione di quelle parti pertinenziali, accessorie o ornamentali, come le aree a verde, la viabilità.

Art. 20

Tariffa giornaliera

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la Tariffa giornaliera.

E' considerata temporanea l'occupazione fino ai 183 giorni.

Per i pubblici spettacoli si applica la Tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

La Tariffa giornaliera è fissata, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa fissa annuale maggiorata del 50% (cinquanta per cento). La quota variabile è determinata in base agli svuotamenti di rifiuto indifferenziato e assimilati effettuati; in caso di applicazione dei minimi questi sono rapportati al periodo di effettivo utilizzo.

In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia.

L'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al gestore e all'Ufficio Tributi del Comune per conoscenza. Il gestore provvederà, sulla base delle informazioni ricevute, all'emissione della fattura e del conseguente incasso, se l'evento in questione non è patrocinato dal Comune.

In caso di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente alle occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, si applica il canone di cui all'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019, in luogo della tariffa rifiuti.

Capo IV – Agevolazioni e riduzioni

Art. 21

Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio

La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito. Le utenze disagiate o non raggiungibili a giudizio del soggetto gestore, possono concordare con quest'ultimo il luogo di raccolta. Per tali utenze sono riconosciute le seguenti riduzioni:

- 50 % della tariffa fissa, per conferimenti a distanza dall'abitazione superiore a 1.000 m;
- 20% della tariffa fissa, per conferimenti a distanza dall'abitazione superiore a 500 m.

Nel caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore (frane, strade ostruite, strade non accessibili ai veicoli con i quali è effettuato il servizio, ecc) che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi, comporta a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa, per 1/12 su base annua ogni 30 giorni o frazione di interruzione. Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori a 30 giorni nessuna riduzione compete all'utenza. Le comunicazioni presentate dall'utenza, concernente la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo, possono essere inoltrate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 22

Riduzioni soggettive per compostaggio o lombricompostaggio

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 658 della Legge 147/2013, è applicato lo sconto del **30%** della parte variabile della tariffa, così come calcolata all'art.8, a favore delle utenze domestiche che dichiarano, con apposita comunicazione, di provvedere al compostaggio domestico mediante tecnica del cumulo o l'utilizzo del composter fornito dall'Ente gestore. L'incremento dell'agevolazione dal 20% al 30% trova applicazione a partire dal 1 Gennaio 2021.

2. Analoga riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, così come calcolata all'art.8, è applicata a favore delle utenze domestiche che dichiarano, con apposita comunicazione, di condurre in via continuativa la pratica domestica sperimentale del lombricompostaggio, mediante l'utilizzo di apposita compostiera auto-prodotta o eventualmente fornita dall'Ente gestore.

3. L'Amministrazione Comunale verifica l'effettivo utilizzo di tali modalità di smaltimento. Per le richieste

pervenute entro il 30 giugno la riduzione si applica dal secondo semestre dell'anno in corso, mentre per quelle pervenute dopo tale data si applica a partire dall'anno successivo.

Qualora l'Amministrazione, in sede di verifica, riscontri il mancato utilizzo della modalità dichiarata con la apposita comunicazione suddetta, provvederà a disporre la revoca dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.

4. L'Amministrazione Comunale, sentito il gestore, può prevedere, per le utenze non domestiche comprese nelle categorie 21, 22, 23 e 26 di cui all'art. 9 del presente Regolamento, riduzioni della tariffa variabile nel caso dichiarino, mediante apposita comunicazione, che utilizzano sistemi meccanici di compostaggio dei rifiuti organici con cui smaltiscono almeno 10 tonnellate l'anno di rifiuti organici, comportando una riduzione di conferimenti al soggetto gestore, sulla base della quale sarà commisurata la riduzione

5. Per le utenze non domestiche che svolgono attività di produzione e distribuzione di pasti e che utilizzano sistemi meccanici di compostaggio dei rifiuti organici, la quota variabile della tariffa è ridotta del 50%.

6. E' riconosciuta una riduzione del **30%** della parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che dichiarano, mediante apposita comunicazione, di provvedere al conferimento dei rifiuti organici nelle compostiere di comunità. L'Amministrazione Comunale verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. Per le richieste pervenute entro il 30 giugno la riduzione si applica dal secondo semestre dell'anno in corso, mentre per quelle pervenute dopo tale data si applica a partire dall'anno successivo.

Qualora l'Amministrazione, in sede di verifica, riscontri il mancato utilizzo della modalità dichiarata con l'apposita comunicazione suddetta, provvederà a disporre la revoca dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.

Art. 22-bis

Agevolazioni a favore di utenze domestiche e non domestiche per i rifiuti costituiti da c.d. pannolini e/o pannoloni

Alle utenze domestiche che per la presenza di bambini o anziani hanno la necessità di smaltire rifiuti

costituiti da indumenti intimi con proprietà assorbenti (pannolini, pannoloni) viene effettuato il ritiro dei predetti rifiuti con apposito sacco di colore viola al cui conferimento non viene applicata alcuna forma di tariffazione.

Alle utenze non domestiche che, nell'esercizio della propria attività, hanno la necessità di smaltire rifiuti costituiti da indumenti intimi con proprietà assorbenti (pannolini o pannoloni), viene effettuato il ritiro dei predetti rifiuti con un apposito sacco di colore viola o bidone, al cui conferimento non viene applicata alcuna forma di tariffazione.

Art. 22 - ter

Agevolazioni a favore di utenze domestiche per situazioni di disagio sanitario

Alle utenze domestiche che per la presenza nel nucleo familiare di persone in situazioni di disagio sanitario hanno la necessità di smaltire materiale medico-sanitario, come ad esempio sacche per dialisi e cateteri, viene effettuato il ritiro del materiale medico-sanitario con apposito sacco di colore viola al cui conferimento non viene applicata alcuna forma di tariffazione, previa apposita domanda di iscrizione al servizio corredata da idoneo certificato medico.

Art. 22 – quater Agevolazioni a favore di utenze domestiche aderenti al progetto “Famiglie Rifiuti Zero”

Alle utenze domestiche che, mediante apposita domanda da presentare all'Amministrazione Comunale tramite il Centro di Ricerca Rifiuti Zero:

- a) aderiscono al “Progetto Famiglie a Rifiuto Zero”, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 254 del 03/11/2016, viene riconosciuta una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa così come calcolata all'art.8;
- b) aderiscono al “Progetto Famiglie a Rifiuto Zero”, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 254 del 03/11/2016, e, per la presenza di bambini, utilizzano pannolini lavabili, viene riconosciuta una riduzione del 40% sulla quota variabile della tariffa così come calcolata all'art.8;

Per aver diritto alle predette riduzioni è necessario che l'utente presenti domanda entro e non oltre il 28 Febbraio; sarà cura dell'Amministrazione Comunale far pervenire all'Ente Gestore l'elenco completo degli utenti beneficiari (per l'anno in corso) della riduzione entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2020 l'utente può presentare la domanda entro e non oltre il 31 Luglio e sarà cura dell'Amministrazione Comunale far pervenire all'Ente Gestore l'elenco completo degli utenti beneficiari (per l'anno in corso) della riduzione entro e non oltre il 15 Settembre 2020. Per le nuove adesioni la riduzione sarà ragguagliata ai mesi di effettiva conduzione del progetto.

L'Amministrazione Comunale provvederà a disporre la revoca delle predette riduzioni a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno di verifica, qualora in sede di verifica essa riscontri il mancato utilizzo delle seguenti procedure di smaltimento dei rifiuti, così come previste dal progetto:

- 1) utilizzo per i rifiuti organici del compostaggio domestico (mediante tecnica del cumulo o l'utilizzo del composter fornito dall'Ente gestore) o, in alternativa, il lombricompostaggio, mediante l'utilizzo di apposita compostiera auto-prodotta o eventualmente fornita dall'Ente gestore;
- 2) obbligo di autopesatura del rifiuto c.d. “ multimateriale leggero” prima del conferimento del sacchetto mentre è facoltativa l'autopesatura di vetro, organici, di carta, dei pannolini e pannoloni; 3) obbligo di pesatura dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti e Raee conferiti direttamente nei centri di raccolta tramite il personale dell'ente gestore; 4) obbligo di pesatura del rifiuto indifferenziato certificato da parte di un membro del Centro di Ricerca Rifiuti Zero, prima del conferimento del sacchetto; 5) obbligo di utilizzo dei pannolini lavabili, per la presenza di bambini, verificato con periodicità trimestrale da un membro del Centro di Ricerca Rifiuti Zero;

Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quella di cui all'art. 22, per il compostaggio domestico o il lombricompostaggio, per un totale del 60% di riduzione sulla parte variabile della tariffa nel caso di cui al primo comma lettera a) e per un totale del 70% di riduzione sulla parte variabile della tariffa nel caso di cui al primo comma lettera b). Gli incrementi delle agevolazioni di cui al presente articolo ed agli articoli richiamati si applicano alla tariffa corrisposta per l'anno 2020. Per le nuove adesioni al progetto, da raccogliersi entro il 31 luglio 2020, l'agevolazione tariffaria per l'anno 2020 sarà in ogni caso commisurata ai mesi di effettiva conduzione.

Art. 23

Agevolazioni a favore di categorie sociali e sostituzione del Comune all'utenza

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali o di quartiere che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS; le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati. L'amministrazione valuterà in accordo con le OO.SS. la possibilità di costituire un fondo di solidarietà per destinare sgravi a favore delle fasce deboli della popolazione nonché dei settori economico-produttivi che versino in situazioni di crisi o di particolare difficoltà, sulla base di appositi criteri oggettivi da stabilire di anno in anno.

Art. 23 – bis

Agevolazioni da parte del Comune a favore di utenze non domestiche per la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale

E' riconosciuta una riduzione del **20%** della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166.

Le utenze non domestiche possono presentare all'amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione, ai sensi del DPR 472/96 articolo 1 comma 3, necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute nell'anno precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione.

Possono presentare richiesta di riduzione tutte le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 7, 20, 21, 22, 23, 24-bis, 25, 25-bis e 26.

Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui al comma 1, la quantità minima di prodotti alimentari donati non potrà essere inferiore ai 2 Kg per mq di superficie complessiva dell'utenza al lordo di eventuali abbattimenti di superficie, a qualsiasi titolo.

La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 23 – ter

Agevolazioni tariffarie a favore di utenze non domestiche che attuano il sistema del vuoto a rendere

E' riconosciuta una riduzione del 15 % della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa attuano la sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, come disciplinato dal Decreto 3 luglio 2017 n. 142 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sarà possibile usufruire di tale riduzione a partire dall'attivazione di tale sperimentazione da parte del Ministero.

Le utenze non domestiche possono presentare al soggetto gestore, una dichiarazione in cui si comunica di avere aderito alla sperimentazione di cui al comma 1 e di essere presente nel registro ministeriale di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 142 sopracitato. L'agevolazione verrà applicata dalla data della dichiarazione e perdurerà finché l'utenza non domestica sarà presente sul suddetto registro, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Dato che tale registro sarà aggiornato dal Ministero con cadenza mensile, in

caso di permanenza nello stesso inferiore all'anno solare, la riduzione a favore dell'utenza non domestica sarà proporzionata sui mesi effettivi di attuazione della sperimentazione da parte della stessa.

La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con quella di cui all'articolo 23-sexies, per un totale di 25% di riduzione sulla parte variabile della tariffa.

Art. 23 – quater

Agevolazioni tariffarie a favore di utenze non domestiche per superficie di vendita di prodotti sfusi

E' riconosciuta una riduzione percentuale della tariffa fissa per le utenze non domestiche che riservano parte della superficie tassabile alla vendita di prodotti sfusi.

Tale riduzione è riservata alle utenze con superficie totale inferiore a 300 mq.

La riduzione è calcolata in percentuale sulla superficie adibita alla vendita di prodotti sfusi rispetto alla superficie totale dell'utenza e spetta nella seguente misura:

- 50 % di riduzione nel caso del 100% di superficie totale che sia adibita alla vendita di prodotti sfusi;

- 25 % di riduzione nel caso di almeno il 50% di superficie totale che sia adibita alla vendita di prodotti sfusi;

- 10 % di riduzione nel caso di almeno 2mq di superficie totale che sia adibita alla vendita di prodotti sfusi;

Per usufruire della riduzione, e per ogni variazione successiva, dovrà essere presentata al soggetto gestore apposita denuncia con le modalità e i tempi stabiliti dagli artt.24, 25 e 26 del presente Regolamento, al fine di permettere al gestore stesso di effettuare i dovuti controlli su quanto dichiarato.

Art. 23 – quinquies

Agevolazioni tariffarie a favore di utenze non domestiche per contrasto alla ludopatia

E' riconosciuta una riduzione del 20% della tariffa fissa per le utenze non domestiche che dichiarano di aver disinstallato tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro.

A tal fine deve essere presentata al soggetto gestore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si comunica, sotto la propria responsabilità, di aver dismesso nell'anno in corso tutti gli apparecchi di cui al comma 1.

La riduzione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ed avrà una durata di tre anni. La riduzione spettante riconosciuta a conguaglio nelle fatture emesse dal soggetto gestore l'anno successivo.

Qualora nel corso dei tre anni in cui usufruisce della riduzione l'utente provveda a reinstallare o riposizionare le apparecchiature di cui al comma 1, lo stesso decade dal beneficio dal 1 gennaio dell'anno in corso.

Art. 23-sexies

Agevolazioni tariffarie a favore di utenze non domestiche per l'adesione al progetto "Eco"

E' riconosciuta una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che effettuano somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, limitatamente alle attività di bar, pasticcerie e gelaterie, e che su base volontaria aderiscano in via continuativa al progetto "Eco", conducendo la relativa sperimentazione. L'agevolazione per il 2021 si applica per i mesi di effettiva adesione al progetto.

Il progetto prevede, tra le altre attività, l'organizzazione esclusiva della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in loco mediante il posizionamento di cestini differenziati nei locali aperti ed accessibili al pubblico e la consistente sostituzione di contenitori ed imballaggi in plastica

usa e getta con altri materiali ecosostenibili e/o compostabili.

Le utenze non domestiche presentano all'Amministrazione Comunale una dichiarazione in cui si comunica di avere aderito alla sperimentazione di cui al comma 1. L'agevolazione verrà applicata dalla data della dichiarazione e perdurerà finché l'utenza non domestica sarà presente sull'apposito registro, pubblicato sul sito Comune di Capannori.

Il Comune di Capannori verifica l'effettiva e corretta conduzione del progetto da parte delle utenze non domestiche aderenti.

Art. 23 – septies

Agevolazioni tariffarie a favore di utenze non domestiche con attività sospesa per l'emergenza sanitaria Covid-19

1. Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della tariffa, sia nella quota fissa che nella variabile pari al 50% per le categorie nn. 1 (limitatamente a musei e associazioni), 2 (intera categoria), 4 (limitatamente a campeggi e impianti sportivi), 7 (intera categoria), 8 (intera categoria), 11 (limitatamente alle agenzie di viaggi), 21 (intera categoria), 22 (limitatamente a birrerie e hamburgerie), 23 (intera categoria) e 29 (intera categoria), e pari al 16,66 % per le categorie nn. 13 (limitatamente a negozi abbigliamento e calzature), 15 (intera categoria) e 17 (intera categoria).

Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal D.Lgs. 116/2020 e dall'art. 9 del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo totale della tariffa così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021 e sarà applicato nella prima fattura utile.

2. L'onere derivante dall'agevolazione prevista nel presente articolo verrà finanziato con apposito capitolo di spesa corrente da parte del Comune di Capannori.

TITOLO III -Accertamenti e riscossione

Capo I – Gli accertamenti

Art. 24

Denuncia di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa denuncia entro 60 giorni dall'inizio della conduzione, al soggetto gestore su apposito modulo da questi posto a disposizione. Qualora l'utente presenti la denuncia oltre il termine dei 60 giorni di cui al precedente comma, il gestore applicherà la tariffa fissa e il numero minimo di svuotamenti annuali di rifiuti indifferenziati previsti per la tariffa variabile per il periodo che decorre dalla data di inizio occupazione o conduzione locali e/o aree scoperte sino alla data di presentazione della denuncia tardiva. Deve essere presentata una distinta denuncia per ogni immobile soggetto a tariffa. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

Per le utenze domestiche:

1. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.
2. Numero effettivo degli occupanti;
3. Ubicazione, superficie, destinazione delle superfici;
4. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo;
5. Data di inizio dell'occupazione;
6. Estremi catastali;
7. Intestatario erogazione energia elettrica;

8. Sottoscrizione con firma leggibile;

Per le utenze non domestiche

1. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale, titolare o altro);
2. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale e/o partita IVA);
3. codice ISTAT dell'attività -sede legale e sede operativa;
4. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
5. la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
6. Estremi catastali;
7. la sottoscrizione con firma leggibile.

Le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio, così come per i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica. La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere, l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo il d.lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25
Denuncia di variazione

Analoga denuncia di cambiamento, nei termini di cui al precedente articolo, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dai soggetti obbligati al variare degli elementi di imposizione soggettivi ed oggettivi, che afferiscono all'intestazione dell'utenza ovvero al calcolo della tariffa. Per le sole utenze domestiche residenti, la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal soggetto gestore sulla base delle risultanze anagrafiche senza obbligo di denuncia. Le variazioni alle condizioni della tariffa hanno effetto dal primo giorno successivo al loro verificarsi. Qualora l'utente presenti la denuncia oltre il termine dei 60 giorni di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il gestore applicherà la tariffa fissa e il numero minimo di svuotamenti annuali di rifiuti indifferenziati previsti per la tariffa variabile per il periodo che decorre dalla data di effettiva variazione alla data di presentazione della denuncia tardiva. Nel caso in cui la tardiva denuncia sia relativa ad elementi che comportino una diminuzione della tariffa dovuta, la variazione ha efficacia dal giorno in cui viene comunicata.

Art. 26
Denuncia di cessazione

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore appena intervenuta e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi. Nel caso in cui la cessazione dell'utenza sia comunicata tardivamente essa ha efficacia dal giorno di presentazione di tale comunicazione. Fa eccezione il caso in cui l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver avuto la disponibilità, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero che la Tariffa di Igiene Ambientale sia stata pagata dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. In tal caso si riconosce non dovuta la tariffa dalla data di detenzione del nuovo occupante, previa l'applicazione di una penalità pari ad € 30 per le utenze domestiche e € 60 per le utenze non domestiche a titolo di risarcimento forfettario per le spese amministrative sostenute per l'attività di controllo. La denuncia di cessazione deve contenere: -le generalità del contribuente; -la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione; -l'ubicazione dei lo-

cali od aree e la loro destinazione d'uso; -cognome e nome dell'eventuale subentrante; -cognome e nome del proprietario dell'immobile; -sottoscrizione con firma leggibile. Contestualmente alla denuncia di cessazione dell'utenza dovrà avvenire la restituzione dei sacchetti con *Rfid* utilizzati per il conferimento del rifiuto indifferenziato eventualmente residuo. In caso di mancata restituzione sarà addebitato all'utenza, anche se cessata, il costo dei sacchetti nel caso in cui questi siano oggetto di raccolta successiva alla data di cessazione. Allo stesso modo saranno addebitati gli svuotamenti dei bidoni di rifiuto indifferenziato delle utenze cessate, effettuati nel periodo intercorso tra la data di cessazione e la data di ritiro dei bidoni da parte del soggetto Gestore.

Art. 27 **Disposizioni generali**

Dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli che precedono sarà rilasciata ricevuta all'utente. Nel caso di comunicazione inoltrata a mezzo servizio postale, fa fede il timbro postale di spedizione.

Art. 28 **Attività di accertamento e liquidazione**

Sulla scorta delle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, prodotte dall'utenza al Comune ai fini TARSU fino al 31.12.2000 e prodotte dal 2001 ai fini TIA e dal 2014 ai fini della presente tariffa corrispettiva direttamente al soggetto gestore, lo stesso procede, entro il quinto anno successivo a quello di riferimento, al recupero della tariffa, ovvero della nuova tariffa dandone comunicazione al medesimo. Contestualmente procede, in caso di cessazione dell'utenza, al rimborso, previa compilazione da parte dell'utente di apposita istanza presso l'Ufficio competente, di eventuali eccedenze tariffarie ovvero alle occorrenti rettifiche contabili ai fini del conguaglio tariffario e sua riscossione. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione possono essere inviati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 29 **Accertamenti d'ufficio**

Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione della tariffa, è facoltà del Comune o del soggetto gestore, invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto. E' facoltà del Comune o del soggetto gestore di effettuare sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie tassabile, nonché della veridicità dei dati forniti con autocertificazione al fine di beneficiare di particolari agevolazioni o riduzioni ai sensi del presente Regolamento, previa comunicazione inviata all'utente con un preavviso di 5 giorni. In caso di diniego all'accesso, opposto dall'interessato, sarà facoltà del Comune o soggetto gestore promuovere accertamenti d'ufficio, utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici. Ai fini degli accertamenti il Comune o soggetto gestore non può chiedere documenti già in possesso di p.a. indicata dall'utente stesso, come previsto dal comma 4 art.6 della legge 212/2000. A tale scopo, il Comune o il soggetto gestore può, in via meramente esemplificativa, provvedere a:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della tariffa, non solo agli oc-

- cupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - utilizzare tecnici o incaricati, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati
 - dall'Ente Gestore medesimo;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
 - richiedere l'esibizione del registro di carico e scarico dei rifiuti ovvero dei formulari per il trasporto dei rifiuti.

L'utente è tenuto a fornire la documentazione sopra citata entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente Gestore. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione imputabile alla condotta dell'utenza, il Comune o soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile. Nel caso di utenze domestiche si assumono a riferimento 250 mq e il nucleo residente nell'abitazione come risultante dall'anagrafe comunale o in mancanza in base alla tabella di cui all'articolo 14; nel caso di utenze non domestiche, la base di calcolo è riferita alle superfici medie della categoria di appartenenza. Resta salva la possibilità per il Gestore di acquisire più puntuali elementi di valutazione e per le utenze interessate di dimostrare l'effettiva consistenza dei parametri su cui è calcolato il costo del servizio. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune o il soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, gli atti di riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. Il Comune ove non eserciti direttamente la facoltà di procedere agli accertamenti di cui al presente articolo, può trasferire la piena competenza al soggetto gestore il quale subentra in tutti diritti obblighi, doveri e privilegi del Comune stesso. Il soggetto gestore potrà direttamente affidare in parte o per intero l'attività di accertamento-liquidazione-riscossione a soggetti terzi all'uopo abilitati con i poteri sopra richiamati. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento. Il Comune o il soggetto gestore procede con l'attività di accertamento entro i termini prescrizionali del quinto anno successivo a quello di riferimento. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe demografica, agli uffici del commercio del Comune, di comunicare tutte le informazioni in loro possesso, utili ai fini dell'accertamento, su supporto informatico convenuto con il soggetto gestore. Il gestore per gli utenti attivi, iscritti all'anagrafe Comunale, alla C.C.I.A.A, ed all'anagrafe elettrica, e che non risultano iscritti nell'archivio della tariffa rifiuti, decorsi trenta giorni dall'invio del modulo concernente la denuncia di inizio utenza, è autorizzato a iscriverli d'ufficio ed emettere fatture sui servizi.

Art. 30

Accertamenti incrociati

Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno l'ufficio anagrafe del Comune, comunica a RETIAMBIENTE su supporto informatico, le variazioni anagrafiche intervenute nelle schede di famiglia in ordine alla composizione dei nuclei famigliari ed alla loro nuova costituzione. Egualmente e con le stesse modalità e scadenze, l'ufficio attività produttive comunica l'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute.

Capo II – Riscossione

Art. 31 Titolarità della riscossione

Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ivi comprese l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 e il ruolo di cui al D.Lgs. 46/1999. La riscossione volontaria è disposta in quattro rate con le seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre (se festivi la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo). Esclusivamente per l'anno 2021 le scadenze della prima e seconda rata sono fissate entrambe al 27 maggio. Nell'anno successivo a quello di competenza, a seguito della misurazione dei conferimenti effettuati da ogni singola utenza, saranno emesse le corrispondenti fatture e note di credito di conguaglio. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nelle fatturazioni successive. Il gestore del servizio non procederà all'emissione della fattura (e alla relativa riscossione) o a rimborso per importi non superiori a 5 Euro. La Tariffa giornaliera di cui al precedente art. 20 è riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento di un elenco comunicato al soggetto gestore dagli uffici comunali competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 32 Pagamenti

Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura. Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabilite dal Gestore del Servizio. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati di interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale, calcolati in ragione di anno per ogni giorno di ritardo e di una penalità pari al 5% della fattura. Gli interessi e la penalità saranno applicati nelle fatture successive. Il soggetto Gestore, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza, ed il pagamento della fattura non sia stato ancora effettuato, procede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Qualora proceda in proprio al recupero dei crediti, di qualsiasi natura siano, mediante riscossione coattiva nei modi di legge (ingiunzione fiscale, decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento, ecc.), l'ente gestore può concedere, su richiesta del contribuente, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di quest'ultimo, una dilazione del debito in un numero massimo di settantadue rate mensili. La dilazione è concessa per importi, anche complessivi, superiori a € 500,00. Per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione nella misura di cinque punti percentuali in più rispetto a quello applicato dalla banca centrale europea. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateizzazione e l'immediato pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non assolta.

Art. 33 Modalità di riscossione della tariffa

La tariffa viene riscossa direttamente dal soggetto gestore, mediante emissione di apposita fattura che dovrà portare la indicazione di aziende o istituti di credito, presso i quali sarà possibile effettuare il pagamento nonché la previsione della possibilità di di pagamento tramite la piattaforma PagoPA. Tali riscossioni dovranno avvenire entro il quinto anno

successivo a quello di riferimento

Art. 34 **Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione o di utenza chiusa per i quali l'Ente Gestore non ha più la possibilità di procedere con il conguaglio compensativo di cui all'art. 31, il gestore stesso dispone il rimborso della entro il termine di anni 3 dalla data di pagamento. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di assegno ovvero mediante conguaglio sulla bolletta di successiva emissione.

Capo III – Penalità

Art. 35 **Penalità per omessa o infedele denuncia iniziale o di variazione**

Per l'omessa presentazione della denuncia di inizio utenza, ovvero di omessa presentazione della denuncia per variazione delle condizioni di applicazione della tariffa che si riconduce a diversa superficie, diversa destinazione d'uso della superficie e diverso numero degli occupanti, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di 100 € in ragione di anno, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo se l'utenza non è domestica. Negli stessi casi, se l'utenza è domestica si applica la maggiorazione del 70% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta con un minimo di 70 € in ragione di anno a titolo di risarcimento del danno causato e del rimborso delle spese di controllo. Se la comunicazione originaria o di variazione contiene dati inesatti quali la superficie, la destinazione d'uso della superficie, il numero degli occupanti, tali da comportare il pagamento di una tariffa inferiore a quella dovuta, si applica la maggiorazione del 50% dell'importo dovuto, con un minimo di 50 € in ragione di anno, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo se l'utenza non è domestica. Negli stessi casi, se l'utenza è domestica si applica la maggiorazione del 35% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta con un minimo di 35 € in ragione di anno a titolo di risarcimento del danno e del rimborso delle spese di controllo. Le penalità di cui ai precedenti commi non si applicano quando la differenza di tariffa dovuta è inferiore ad un importo di € 20. Le penalità previste ai precedenti commi del presente articolo non si applicano qualora la verifica delle superfici soggette all'applicazione della tariffa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dall'amministrazione comunale. Nel caso in cui venissero accertate superfici inferiori a quelle riscontrate dal contribuente, previo idoneo e certificato accertamento, si provvederà a rimborsare le somme erroneamente introitate. Le penalità previste ai precedenti commi del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Art. 36 **Penalità per omesso invio di dati richiesti ai fini dell'accertamento**

In caso di rifiuto od omissione di dati o notizie richieste, necessarie ai fini dell'accertamento, la penalità è di € 100.

Art. 37 **Decadenza**

La richiesta di pagamento della tariffa non versata, dell'eventuale penalità e degli interessi legali deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del C.C.

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 38

Applicazione delle disposizioni regolamentari

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
2. Le utenze non domestiche le cui attività sono esentate dalla tariffa per effetto del D.lgs 116/2020 usufruiscono dell'esenzione a partire dal 1 luglio 2021 in quanto fino a tale data hanno usufruito del servizio pubblico.

ALLEGATO 1

CALCOLO QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_a , secondo la seguente espressione:

$$TFud(g,s) = QUFud \times S_g \times Ka_g$$

dove:

$$QUFud = \frac{CFTud}{\sum S_{1-6} \times Ka_{1-6}}$$

TFud: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con g componenti il nucleo familiare e una superficie pari a s

QUFud: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento K_a

CFTud: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche risultante dal piano finanziario

S_g : superficie dell'utenza domestica g

S_{1-6} : tutte le superfici delle utenze domestiche ripartite secondo le categorie di cui all'art. 8

Ka_g : coefficiente potenziale di produzione della categoria g

Ka_{1-6} : coefficiente potenziale di produzione delle categorie di cui sopra che tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto stabilito per ciascun nucleo familiare

Ka_g : coefficiente potenziale di produzione della categoria g

CALCOLO QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/kg) per la somma della quantità di RIFIUTI INDIFFERENZIATI (kg) corrispondente al sacchetto di volume z_j moltiplicato per il numero di ritiri del sacchetto j

$$TVud_w = QUVud \times \sum Q(z)_j \times M(z)_j$$

dove:

TVud_w: quota variabile della tariffa per un'utenza domestica w

QUVud: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra i costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità di rifiuti indifferenziati raccolta dalle utenze domestiche

Q(z)_j: quantità di rifiuti indifferenziati o assimilati (kg) corrispondente al sacchetto di volume z_j, calcolata moltiplicando il volume per il peso specifico medio

M(z)_j: numero ritiri dei sacchetti di rifiuti indifferenziati z_j consegnati all'utenza domestica w

e:

$$\mathbf{QUVud} = \frac{\mathbf{CVTud}}{\mathbf{QTOTud}}$$

QTOTud: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti indifferenziati e raccolta dalle utenze domestiche

CVTud: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

CALCOLO QUOTA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TFund(y, S_y) = QUFund \times S_y \times K_{c_y}$$

dove:

$$QUFund = \frac{CFTund}{\sum S_{1-30} \times K_{c_{1-30}}}$$

TFund: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva y e una superficie pari a S_y

QUFund: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c

CFTund: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche risultante dal piano finanziario

S_y : superficie totale dell'utenza non domestica y

S_{1-30} : tutte le superfici delle utenze non domestiche ripartite secondo le categorie di cui all'art. 9

K_{c_y} : coefficiente potenziale di produzione della categoria cui appartiene l'utenza y

$K_{c_{1-30}}$: coefficiente potenziale di produzione della categoria di cui sopra che tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività e stabilito per ciascuna attività in sede di approvazione di piano finanziario e tariffe

CALCOLO QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/kg) per la somma di: 1) quantità di rifiuti indifferenziati o assimilati (kg) corrispondente al contenitore di volume v_i moltiplicato per il numero di svuotamenti del contenitore i 2) quantità di rifiuti indifferenziati o assimilati (kg) corrispondente al sacchetto di volume z_j moltiplicato per il numero di ritiri del sacchetto j

$$TVund_m = QUVund \times [\sum P(v)_i \times R(v)_i + \sum Q(z)_j \times M(z)_j]$$

dove:

TVund_m: quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica m

QUVund: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra i costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità di rifiuti indifferenziati e assimilati raccolta dalle utenze non domestiche

P(v)_i: quantità di rifiuti indifferenziati o assimilati (kg) corrispondente al contenitore di volume v_i, calcolata moltiplicando il volume per il peso specifico medio

R(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuti indifferenziati o assimilati v_i consegnato all'utenza non domestica m

Q(z)_j: quantità di rifiuti indifferenziati o assimilati (kg) corrispondente al sacchetto di volume z_j, calcolata moltiplicando il volume per il peso specifico medio

M(z)_j: numero ritiri dei sacchetti di rifiuti indifferenziati o assimilati z_j consegnati all'utenza non domestica m

e:

$$\mathbf{QUVund} = \frac{\mathbf{CVTund}}{\mathbf{QTOTund}}$$

QTOTund: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti indifferenziati e assimilati raccolta dalle utenze non domestiche

CVTund: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

In caso di contenitori condivisi tra due o più utenti il **TVund_m** è ripartito proporzionalmente alle superfici delle stesse.